



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 28 DEL 16/05/2019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario – Avv. Carmela GALLO
Fascicolo n. 62 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 55.195,49.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data sedici maggio duemiladiciannove, alle ore 10,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese, acquisita in data 7/10/2016 al n. 6237 del prot. gen. dell'Ente, l'avv. Carmela GALLO formula istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € 55.195,49 relativa ad incarichi professionali per la difesa dell'ente in vari giudizi;
- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 1245 del 14/02/2019 l'O.S.L., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., trasmetteva all'avv. Caermela GALLO preavviso di rigetto parziale della predetta istanza per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente l'interessata a presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10, dal ricevimento del preavviso medesimo;
- ✓ che l'avv. Carmela GALLO entro il termine di 10 giorni ha presentato le proprie osservazioni ed ha chiesto il riesame delle decisioni assunte dall'O.S.L. in ordine ai punti 2 (giudizio Comune di

Nocera Terinese /Tirreno Bitumi) e n. 5 (giudizio Agenzia funebre Macchione / Comune di Nocera Terinese);

- ✓ che le motivazioni esposte dall'avv. Gallo possono trovare parziale accoglimento solo per la pratica di cui al punto 2, come di seguito esplicitato:

punto 2 - giudizio Comune di Nocera Terinese /Tirreno Bitumi: risulta accoglibile la richiesta di riesame solo per la parte relativa al riconoscimento delle spese esenti nella misura di € 500,00 e delle spese imponibili nella misura di € 100,00. In ordine alla richiesta di rideterminazione del compenso, si ribadisce che le competenze sono state determinate applicando le tariffe professionali forensi di cui al D.M. 140/2012, con esclusione della fase decisoria ai sensi dell'art. 11 del citato decreto e delle spese generali non dovute. Il compenso complessivo è, pertanto, rideterminato in € 4.433,28 IVA compresa ed al lordo della ritenuta d'acconto;

punto n. 5 - giudizio agenzia funebre Macchione / Comune di Nocera Terinese: l'O.S.L. ha correttamente riconosciuto le spese di giudizio di cui alla sentenza del Tribunale di Lamezia n. 1041/2014 (giudizio di opposizione al precetto) in quanto distratte a favore del legale ai sensi ex art. 93 c.p.c.. Non può trovare favorevole accoglimento la richiesta dell'avv. Gallo di vedersi riconoscere le spese legali relative al decreto ingiuntivo n. 1518/03 in quanto non oggetto di distrazione e già pagate dal Comune alla ditta ricorrente Macchione Gregorio con mandato n. 913 del 31/10/2006, né può trovare accoglimento la pretesa di vedersi riconoscere le spese dell'atto di precetto in quanto non rinnovato ai sensi di legge. Il compenso complessivo riconoscibile è pertanto pari ad € 2.854,80 al lordo della ritenuta d'acconto;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il parziale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'Avv. Carmela Gallo, ammettendo nella massa passiva l'importo di € 10.109,53 comprensivo di IVA e C.P.A. ed al lordo della ritenuta d'acconto;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare parzialmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dall'avv. Carmela Gallo, di € 55.195,49;
3. di **ammettere** nella massa passiva la somma di € 10.109,53 comprensiva di IVA e C.P.A. ed al lordo della ritenuta d'acconto, registrata alla posizione n. 62 del piano di rilevazione dei debiti;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'avv. Carmela GALLO.



Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.s.s.a. Teresa Colacione)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.